

ORIGINALE

C O M U N E     D I     B I B B I E N A

(P r o v i n c i a   d i   A r e z z o)

D E L I B E R A Z I O N E     D I     G I U N T A   C O M U N A L E

N.     217

DEL 21/10/2009

---

O G G E T T O:

PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL IL PIANO DI RECUPERO PR6D3 TANNINO

---

Oggi, 21/10/2009 alle ore 10,00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. BERNARDINI Daniele, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

BERNARDINI Daniele	P
CONTICINI Luca	P
CAPORALI Matteo	P
NASSINI Renato	P
PIANTINI Fabrizio	P
PAPERINI Mara	P
LORENZONI Federico	P

---

presenti	assenti
7	0

Assiste il dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA     S I

ALLEGATI     S I

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### Provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Recupero PR 6D3 Tannino

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Unità organizzativa n. 5 - Urbanistica

#### VISTI

- La Direttiva Europea 42/2001/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piano e programmi sull’ambiente”;
- La Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 “Norme per il governo del territorio”;
- Il Delibera del Presidente della Giunta Regionale 4R/2007 “Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della LRT 1/2005, in materia di Valutazione Integrata;
- La Delibera del Presidente della Giunta Regionale 2 novembre 2006, n. 51/R
- Il D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” – parte seconda- come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4.;
- La Delibera della Giunta Regionale n.13 del 14/01/2008 e relativo allegato;
- La Delibera della Giunta Regionale n. 87 del 09/02/2009 contenente gli “Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della Legge Regionale in materia di VAS e di VIA”;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 09/04/2009 contenente la nomina delle autorità competente e procedente per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza del Comune.
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 12/08/20096 con la quale l’autorità competente riteneva di sottoporre a verifica di assoggettabilità il piano in oggetto.
- Il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, in qualità di supporto tecnico dell’autorità competente, espresso nella seduta del 04/09/2009
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 10/09/2009 con la quale l’autorità procedente dava avvio al processo di valutazione;

#### PREMESSO che:

- con Avviso Pubblico del 14/09/2009, prot. n. 19317, sono stati invitati gli enti aventi competenza ambientale ai quali chiedere il parere ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS;
- la fase di consultazione è stata avviata il 10/09/2009, pubblicata con avviso pubblico il 14/09/2009 e si è svolta fino al 15/10/2009.
- nella fase di consultazione è pervenuto un contributo da parte della società L.D.L. srl con prot. n.21886 del 14/10/2009, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.A);;
- è stata predisposta una controdeduzione al contributo presentato dall’L.D.L. srl che è stato sottoposto al parere della CCP in data odierna, e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.B);
- che si procede con il processo di valutazione integrata degli effetti ai sensi di quanto disposto dalla normativa regionale in materia;

**RILEVATO** che:

- dal 13 febbraio 2009 trovano diretta applicazione le norme del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Impatto Ambientale, per quelle regioni che non hanno adeguato il proprio ordinamento nei dodici mesi dall'entrata in vigore;
- la Regione Toscana ha legiferato, in relazione a quanto sopra richiamato, con L.R. n. 49 del 11/08/1999 "Norme in materia di programmazione regionale" e L.R. n.1 del 03/01/2005 "Norme per il governo del territorio";
- il termine per l'adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni del Codice dell'Ambiente è decaduto lo scorso 13/02/2009 e la Regione Toscana ha avviato, ma non concluso, l'iter per l'approvazione della propria disciplina;
- la Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 87 del 09/02/2009, in attesa della legislazione regionale, ha emanato una circolare contenente gli indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA ed ha ritenuto opportuno convocare, in data 3 marzo 2009, prima ed in data 22 settembre poi, due Seminari nel corso dei quali sono state approfondite congiuntamente, e in modo integrato, le disposizioni sulla valutazione integrata della L.R. n. 1/2005 "Norme per il governo del territorio" e del Regolamento di attuazione n.51/R/2006, con riferimento alla sopra richiamata Circolare di cui alla DGRT n.87/2009. In tale Seminario è stata anche illustrata la proposta di Legge quadro regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di Incidenza".

**PRECISATO** che il Codice dell'Ambiente definisce come:

- "autorità competente": "la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.";

**CONSIDERATO** che:

- La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6 D.Lgs. 152/2006);
- Il piano PR 6D3 non è strumento di riferimento per i progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006;
- Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente (art. 6 D.Lgs. 152/2006);
- L'autorità competente valuta anche se piani e i programmi, diversi da quelli indicati come soggetti a VAS dal codice dell'Ambiente, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente (art. 6 D.Lgs. 152/2006).

**RICHIAMATO** quanto discusso nei seminari regionali e riportato nella proposta di Legge regionale in materia VAS e VIA dove si precisa che "Con l'applicazione del D.lgs 152/2006 non cambia l'obbligo di assoggettare a valutazione ambientale strategica, ai sensi della Direttiva

Europea prima e ai sensi della disciplina nazionale ora, all'interno della Valutazione Integrata della L.R.1/2005, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio che ne sono soggetti in base alle disposizioni di legge (il riferimento è alla Direttiva Europea 2001/42/CE, al Regolamento Regionale 09/02/2007 n.4/R ed al Codice dell'Ambiente), che risultano tra loro omogenee", si conclude affermando che "non cambiano quindi i processi di elaborazione degli strumenti e atti comunali e provinciali per i quali la valutazione integrata non comprende la VAS";

**RITENUTO**, in qualità di autorità competente che:

- il piano non comporta cambiamenti in termini di pericolosità, non incrementa, anche nelle aree esterne, il rischio connesso alle problematiche geologico-tecniche e/o idrologico-idrauliche, non incide sostanzialmente sulle risorse essenziali del territorio, né sui valori dello stesso.
- il piano non costituisce quadro di riferimento di progetti ed altre attività (che non fossero già previsti dal Regolamento Urbanistico o comunque attuabili in applicazione di normativa sovraordinata), sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative, sia con riferimento alla ripartizione di risorse. Pertanto non vi è rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra la piano e altri atti di programma. Relativamente agli effetti, il piano non ha carattere cumulativo, né natura sovracomunale.
- Il vigente Regolamento urbanistico, contiene già le prescrizioni e le direttive per la definizione delle trasformazioni inserite nel piano;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, che il piano non sia da sottoporre alla disciplina di cui all'art.6 del Codice dell'Ambiente

**ACCERTATO**, che in fase istruttoria è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, parere allegato,

formula la seguente proposta di

### **DELIBERA**

1. di escludere il piano PR 6D3 dalla VAS, di cui all'art.6 del Codice dell'Ambiente
2. di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime favorevole votazione, immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

## SERVIZIO URBANISTICA

### OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano  
Attuativo area ex Tannino PR6D3 sub comparto B1.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 05/04/2002, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:  
**FAVOREVOLE.**

Bibbiena, 21 ottobre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Guido Rossi)

Protocollo Comune di Bibbiena  
data: 14/10/2009

R.0021886 - Titolario 06.01



URB.  
LORENZONI

Al

Responsabile dell'U.O. n° 5  
Urbanistica - Commercio  
del Comune di Bibbiena (Ar.)  
via Berni, 25  
52011 BIBBIENA (Ar.)

ALL. A

Allegato A alla deliberazione n° 217 del 21-10-09

Segretario Generale  
Dott. LIBERTO GIUSEPPE



OGGETTO: Avviso Prot. n° 19317 del 14.09.2009 di avvio del processo di valutazione integrata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03.01.2005 n° 1 relativo al Piano attuativo area ex Tannino PR6D3 sub-comparto B1.

Il sottoscritto Roberto Patrocchi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "L.D.L." S.r.l. con sede in Bibbiena Stazione, via Rignano, 17 (P. IVA n° 00165900515), Proprietaria di parte dei terreni confinanti con quelli interessati dal Piano attuativo in oggetto, più precisamente individuati al Catasto Terreni del Comune di Bibbiena, foglio 80, P.lla 131,

premessi che:

- in data 17.09.2009 ha preso visione presso l'Ufficio Urbanistica - Commercio del Comune di Bibbiena del Piano Attuativo Area ex Tannino (PR 6D3) - Sub-Comparto B1 e della relativa valutazione iniziale facente parte della valutazione integrata degli effetti (ai sensi dell'art. 5 DGR n° 4/R del 09.02.2007 e succ. mod. ed integraz.);
- in pari data ha richiesto verbalmente copia degli elaborati dello stesso Piano Attuativo Area ex Tannino (PR 6D3) - Sub-Comparto B1 già acquisito al protocollo comunale il 03.09.2009 n° 18.500, copia che gli è stata verbalmente negata;
- con lettera del 24.09.2009 a firma dell'Avv. Stefano Pasquini di Arezzo ha richiesto, fra altri documenti, ancora copia del Piano Attuativo Area ex Tannino (PR 6D3) - Sub-Comparto B1 e che alla data odierna non ha ricevuto dall'Ufficio alcuna risposta;

dall'esame della valutazione iniziale di cui all'avviso in oggetto, risulta che:

- a) non sono stati assolutamente messi a disposizione del pubblico i documenti per l'informazione e la comunicazione come asserito nella valutazione, quali gli elaborati riguardanti "la proposta iniziale di piano" (relazioni, grafici, relazione geologica, etc.);
- b) tra i documenti a disposizione del pubblico non possono esserci né "la proposta intermedia di piano adottata dal Consiglio comunale", né, tanto meno, "il piano approvato e il provvedimento di approvazione" come asserito nella valutazione;
- c) l'art. 29.7.2. Bibbiena - area ex Tannino (PR 6D3) del vigente R.U. recita: "Modalità di attuazione: Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata da realizzarsi anche per stralci funzionali." I sub-comparti B1 e B2 non sono unità minime di intervento urbanistico come sostenuto nella valutazione, ma stralci funzionali (da realizzarsi anche separatamente) ma facenti parte comunque di un complessivo P.d.R. da adottare ed approvare nella sua unitarietà. Quindi il Piano di Recupero Area ex Tannino sub-comparto B1 proposto non è conforme al R.U. approvato con deliberazione del C.C. n° 2 del 13.02.2009 in quanto interessa soltanto parte dell'area perimetrata nella scheda norma allegata all'art. 29.7.2 Bibbiena - area ex Tannino (PR 6D3) della NTA;

- d) il piano di recupero area ex Tannino PR 6D3 sub-comparto B1, così come individuato nella valutazione iniziale, non è proprietà esclusiva dei Sigg.ri Chisci, in quanto la P.lla 1366, foglio 80, risulta intestata a "Tannino - Società consortile a r.l. con sede in Arezzo e quindi il piano stesso necessita dell'approvazione da parte dell'altro proprietario;
- e) i dati relativi alle delibere di approvazione del piano di recupero del 1996 sono errati così come sono errati i dati che riguardano la proprietà della p.lla 131, foglio 80;


inoltre, nella parte finale del "Curriculum urbanistico dell'area di intervento" gli stessi Progettisti prendono atto della situazione di fatto dell'ex Comparto "B", oggi PR 6D3, asserendo di voler dare completamente alle previsioni infrastrutturali dell'intero Comparto (strade, parcheggi e verde pubblico del P.d.R. approvato nel 1996); non solo, parlano addirittura di riapertura dei termini attuativi attraverso la ri-adozione del vecchio Piano di recupero, con minime variazioni rispetto a quelle già approvate nel 1996 per quanto riguarda sia la viabilità, sia le zone pubbliche, nonché l'entità del commerciale da insediare;

infine, ancora una volta viene riconosciuta la correttezza progettuale e la coerenza delle scelte fatte con il P.d.R. del 1996, che dava la massima importanza al verde pubblico ed ai percorsi pedonali accorpati sul fronte principale dell'ex Tannino, senza porre interferenze veicolari fra lo stesso verde, la cabina elettrica e la vecchia ciminiera. Il Piano poneva inoltre in evidenza, con la perfetta simmetria composta dai pieni (fabbricati) e dai vuoti (zone a parcheggio), l'edificio ex Tannino destinato a negozi ed uffici proprio perché nucleo e punto gerarchicamente più importante dell'intera zona.

Per quanto esposto il Piano attuativo area ex Tannino PR6D3 sub-comparto B1 acquisito al protocollo comunale il 03.09.2009 n° 18.500, non è conforme al Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del C.C. n° 2 del 13.02.2009 e nella valutazione iniziale facente parte della valutazione integrata degli effetti (ai sensi dell'art. 5 DGR n° 4/R del 09.02.2007 e succ. mod. ed integraz.) relativa al Piano Attuativo Area ex Tannino (PR 6D3) - Sub-Comparto B1 non è verificata la coerenza degli obiettivi rispetto agli indicatori ed alle azioni di piano indicata nella relativa Valutazione Iniziale.

Bibbiena, 13 Ottobre 2009.

**LDL s.r.l.**  
Via Rignano, 17/B  
52011 BIBBIENA (AR)  
P.I./C.F. 00163900515





# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Unità Organizzativa n.5  
Urbanistica - Commercio



**OGGETTO: PIANO ATTUATIVO AREA EX TANNINO PR6D3 SUB-COMPARTO B1 - CONTRODEDUZIONE ALLA NOTA PRESENTATA DA L.D.L. SRL.**

Visti:

- la proposta di piano attuativo (1° stralcio) di iniziativa privata acquisita al protocollo comunale n.18500 del 03/09/2009;
- la valutazione del piano contenuta nella suddetta proposta ed il relativo parere della Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta del 04/09/2009, nominata organo consulente dell'autorità procedente con deliberazione del C.C. n. 27 del 09/04/2009;
- la deliberazione di G.C. n. 180 del 12/08/2009 dell'autorità competente;
- la deliberazione di C.C. n. 54 del 10/09/2009 dell'autorità procedente e il parere del responsabile del servizio;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 27 del 09/04/2009 è stata individuata l'autorità competente e precedente nonché i soggetti competenti in materia di VAS;
- con deliberazione della G.C n. 180 del 12/08/2009 il Piano attuativo in oggetto era stato assoggettato al processo di valutazione integrata;
- con nota del responsabile del servizio del 04/09/2009 viene espresso parere favorevole sui contenuti del documento iniziale di valutazione e sulla richiesta suddivisione in stralci;
- con avviso prot. n. 19131 del 14/09/2009 è stato dato avvio al processo di valutazione integrata di cui alla LR 1/2005 e al Reg 4R/2007 ed è stata attivata la partecipazione di soggetti competenti e pubblico interessato;
- l'avviso dell'avvio del processo di valutazione integrata con riferimento al documento iniziale della valutazione pubblicato sul sito web del comune è stato trasmesso ai seguenti nominativi:
  - o Regione Toscana - Direzione generale politiche territoriali e ambientali - Settore sperimentazione e apporti collaborativi per gli strumenti della pianificazione dei comuni;
  - o Regione Toscana - Area di coordinamento - Programmazione e controllo;
  - o Ufficio Regionale del Genio Civile di Arezzo;
  - o Servizio Grandi Infrastrutture della Provincia di Arezzo;
  - o Servizio Tutela dell'ambiente della Provincia di Arezzo;
  - o Servizio programmazione territoriale urbanistica ed ecologia della Provincia di Arezzo;
  - o Comunità Montana del Casentino;
  - o Soprintendenza per i Beni architettonici di Arezzo;
  - o Parco Nazionale delle Foreste Casentinese;
  - o Autorità Di Bacino Del Fiume Arno;
  - o Consorzio Società della Salute del Casentino;
  - o Azienda Usl 8 - Sportello Unico Della Prevenzione;
  - o La Ferroviaria Italiana;
  - o Aato 4;
  - o A.R.P.A.T. Arezzo;
  - o A.R.P.A.T. Firenze Area VIA/VAS-GIM;
  - o Associazione Commercianti;



- Confartigianato;
  - CoinGas spa;
  - NuoveAcque spa;
  - Enel Distribuzione spa;
  - Col diretti;
  - C.I.A. Confederazione Agricoltori;
  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo;
  - Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo;
  - Collegio Provinciale dei Geometri;
  - Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
  - W.W.F. Casentino;
  - Ufficio Urbanistica del Comune di Poppi;
  - Ufficio Urbanistica del Comune di Ortignano Raggiolo;
  - Ufficio Urbanistica del Comune di Chiusi della Verna;
  - Ufficio Urbanistica del Comune di Castel Focognano;
  - Ufficio Urbanistica del Comune di Chitignano;
  - L.D.L. srl;
  - Centro Sociale Bibbiena Stazione;
  - Pro Loco Bibbiena Stazione;
  - Circolo Culturale Parrocchia Bibbiena Stazione.
- a seguito di tale avviso e pubblicazione è giunta al protocollo del comune un solo contributo entro i termini assegnati da parte del Sig. Patrocchi Roberto, in qualità di legale rappresentante della società LDL srl, con prot. n.21886 del 14/10/2009;
- la società L.D.L. srl risulta essere proprietaria di una porzione del comparto indicato come PR6D3 e corrispondente allo stralcio non oggetto della proposta di cui alla presente istruttoria.

In merito a quanto segnalato nel citato contributo dell'L.D.L. srl e acquisito il parere favorevole della Commissione Comunale per il Paesaggio che svolge la funzione di supporto tecnico della autorità competente in materia di valutazione nella seduta odierna, si evidenzia quanto segue:

- a) Gli elaborati costituenti la proposta iniziale di piano sono stati fatti visionare alla società L.D.L. srl (nella figura dell'Arch. Droandi) nella sede dell'Ufficio Urbanistica come supporto per la miglior comprensione del documento di valutazione pubblicato sul sito del comune.
- b) Nel documento iniziale di valutazione ed in particolare nel paragrafo "*Forme di partecipazione ed identificazione dei principali attori coinvolti nella costruzione della valutazione*", si ritrova il seguente periodo:

*Tra i documenti a disposizione del pubblico per l'informazione e la comunicazione vi sono:*

- *la proposta iniziale di piano*
- *la proposta intermedia di piano adottata dalla Consiglio comunale;*
- *gli elaborati della valutazione integrata;*
- *il piano approvato e il provvedimento di approvazione.*

Nel suddetto periodo si intendevano elencare tutti i documenti che, nelle varie fasi della valutazione, sarebbero di volta in volta resi visionabili al pubblico interessato. Appare pertanto chiaro che non possono certo ancora essere messi a disposizione del pubblico interessato atti come il piano adottato o il provvedimento di approvazione poiché riferiti a fasi successive e non ancora espletate.

- c) La suddivisione in stralci funzionali è consentita ai sensi dell'art.12 del vigente Regolamento Edilizio che recita:

*"I comparti potranno essere suddivisi per stralci funzionali sulla base di dimostrate esigenze di intervento, a condizione che siano in ogni caso mantenuti i rapporti tra le aree edificabili e le aree destinate a standards pubblici così come definiti dagli atti di governo del territorio."*


I proprietari fratelli Chisci hanno trasmesso la proposta di piano contenente la richiesta di suddivisione in due stralci funzionali. Su tale proposta, il Responsabile del servizio, verificate le condizioni, ha espresso parere favorevole in data 04/09/2009.

- d) Si conviene che la p.lla 1366, interna al comparto PR6D3 sub-comparto B1, risulta proprietà della Tannino Società Consortile. Si sottolinea altresì che la suddetta particella si configura come area esterna alle previsioni viarie ed impiantistiche e se ne suggerisce l'esclusione ai fini delle verifiche sui parametri del comparto.
- e) Si conferma che esistono delle imprecisioni nella citazione dei riferimenti d'approvazione del piano di recupero che si sottolinea essere stato adottato con delibera CC n.103 del 30.10.1995 e approvato con delibera CC n.50 del 29.04.1996.

Si dichiara pertanto che non si rilevano profili di incompatibilità e di incoerenza con il Regolamento Urbanistico e con gli obiettivi della Valutazione integrata.

Bibbiena, 21 ottobre 2009


Il responsabile del servizio  
Ing. Guido Rossi



**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL IL PIANO DI RECUPERO PR6D3 TANNINO**

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
D. BERNARDINI



IL SEGRETARIO  
G. LIBERTO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 28/10/09 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 1956 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 28/10/09

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi

---

**COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO**

Prot. n. 22863 del 28/10/09 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 28/10/09 al 12/11/09 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 1956 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione::è divenuta esecutiva il 08/11/09 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni  
(oppure).....

Bibbiena, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE